REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Proposta di modifica della Deliberazione 51/10 del 15/12/2015 in merito alla "moratoria" di nuovi prelievi di acqua a scopo idroelettrico - **Indirizzi per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli enti locali;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2000/60 del 23 0ttobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e che stabilisce l'obbligo, per gli stati membri, di raggiungere l'obiettivo di qualità ambientale di buono sui corsi idrici superficiali e sotterranei entro il 2015;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. – Norme in materia ambientale,

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 – Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;

VISTO il D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007 - Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee;

RICHIAMATO in particolare:

- l'art. 7 del T.U. n.1775/1933 come modificato dall'art. 96 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i che recita : "*Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante ai competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina.*"
- l'art. 12 bis del T.U. n.1775/1933 come modificato dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. che stabilisce, tra l'altro, che "*Il provvedimento di concessione è rilasciato se:*
  a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;
  b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico […];

RICHIAMATO altresì in particolare_

- l'art. 9 del D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007 che individua le competenze nell'ambito dei procedimenti di rilascio delle concessioni distinguendo: il "*Servizio Procedente*" individuato negli "*uffici regionali o provinciali demandati all'istruttoria delle domande*", dall'"*Autorità Concedente*" individuata negli *uffici regionali o provinciali demandati al rilascio della concessione;*

- l'art. 25 del D.P.G.R. n.3/Reg./2007 recante "Criteri per il rilascio della concessione" che stabilisce, tra l'altro, al comma 1: "*Ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la più razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:*
- *omissis*
- *c) caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico;*
- *omissis*
- *f) garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per i corpi idrici interessati, nonché del minimo deflusso vitale di cui all'art. 95 del d.lgs. 152/2006"*
- *omissis";*

VISTA la Legge Regionale n° 32 del 20/10/2015 di riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della L. 56/2014,

RICHIAMATA la D.G.R. n. 144 del 4 marzo 2016 di recepimento, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32;

RICHIAMATA la DGR 437 del 29 luglio 2019 che, alla luce della costituzione formale delle Autorità di Bacino Distrettuale approva lo "*schema di Accordo di collaborazione tra Regione Abruzzo ed Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale per lo svolgimento delle funzioni del Distretto riferite al territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei Bacini di rilievo regionale abruzzesi, nel Bacino interregionale del Fiume Sangro e nel Bacino interregionale del Fiume Tronto*", indicando tra le procedure che costituiscono oggetto di avvalimento, ai sensi dell'art. 4 dello schema di accordo anche i "*pareri di competenza nei procedimenti di concessione di derivazione di acque sotterranee e superficiali* ";

RICHIAMATI:

- il Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale adottato il 17.12.2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato dell'Autorità di Bacino del Tevere;
- il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale, adottato il 17.12.2015 ed approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno;

RICHIAMATO il Piano di Tutela delle Acque approvato con la Delibera del Consiglio Regionale n. 51/9 del 16.12.2015, come da proposta dalla Giunta Regionale con la DGR n. 492/C dell'8 luglio 2013, recante "*D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque*";

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Regionale n. 51/10 del 16.12.2015 recante "*D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque e contestuale avvio dell'aggiornamento del Piano approvato*" come da proposta di Deliberazione della Giunta Regionale n. 710/C del 27.08.2015;

RICHIAMATI gli atti con i quali sono stati aggiornati progressivamente gli elaborati del Piano di Tutela con le modalità previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano vigente:

- Delibera della Giunta Regionale n.1013 del 07.12.2015 avente ad oggetto "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, Misure e Stato delle acque – ai fini del riesame del ed aggiornamento dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2012";
- DGR n.55 del 13.2.2017 avente ad oggetto "Aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano di Tutela delle acque: analisi pressioni/impatti sui corpi idrici superficiali regionali"
- DGR n.795 del 16.12.2019 recante "Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Aggiornamento Perimetrazione e Designazione delle nuove Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola";
- DGR n. 852 del 23/12/2019 avente ad oggetto" Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque: aggiornamento analisi pressioni/impatti sui corpi idrici superficiali e sotterranei regionali ed approvazione schede monografiche corpi idrici.",

- DGR n. 851 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Piano di Tutela delle Acque – Presa d'atto del quadro ricognitivo degli agglomerati superiori e inferiori a 2000 abitanti equivalenti (a.e.) e dei relativi impianti di depurazione.";

RICHIAMATA altresì la DGR 753 del 29/11/2019 recante " *D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Atto di indirizzo per la valutazione dell'affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque alla Società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A* " e la successiva DGR 781 del 9/12/2019 recante "*D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque alla Società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A ed approvazione del relativo schema di Convenzione*" , con la quale, alla luce della scadenza del 31 dicembre 2021 imposta dalla Direttiva 2000/60 per l'aggiornamento dei Piani di Gestione delle Acque dei Distretti Idrografici, delle previsioni dell'art. 121 del D.Lgs 152/06 in merito all'obbligo di aggiornare il Piano di Tutela ogni 6 anni, di tutto quanto emerso con gli aggiornamenti finora intervenuti, nonché degli aggiornamenti normativi, d'indirizzo e regolamentari in materia, la Regione Abruzzo ha affidato l'aggiornamento sessennale del Piano di Tutela delle Acque alla società in house Abruzzo Sviluppo Spa;

TENUTO CONTO altresì che la tra le attività previste nella Convenzione di affidamento dell'incarico di aggiornamento del Piano di Tutela stipulata con la società Abruzzo Sviluppo e richiamata in premessa vi è anche quello di far sì che il Piano aggiornato assicuri "*la piena Attuazione dei Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 29/STA e 30/STA del 13.02.2017 e delle Delibere n.1 e 2 del 14.12.2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e n. 3 e 4 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale secondo i criteri e i contenuti ivi presenti*";

EVIDENZIATO che:

- La già richiamata Deliberazione Consigliare 51/9 del 15/12/2015 ha approvato il *Piano "come proposto dalla Giunta Regionale con Deliberazione della stessa n. 492/C dell'8 luglio 2013*, così *come emendato dalla seconda Commissione Consigliare nella seduta del 10 dicembre 2015*:
  "*la Regione al fine di garantire la salvaguardia della risorsa idrica nel rispetto del principio di precauzione promuove e sostiene azioni tese al miglioramento della qualità di corpi idrici attraverso successive misure volte:*
  - a recepire nell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque politiche sui cambiamenti climatici connesse alla protezione ed alla gestione integrata della risorsa idrica;
  - alla moratoria di nuovi prelievi di acqua a scopo idroelettrico nei corpi idrici superficiali classificati con stato di qualità inferiore a "buono", ovvero "sufficiente" o "scarso" o "cattivo";
  - a non consentire la ricerca di idrocarburi nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni";
- La Deliberazione Consigliare n. 51/10 del 16.12.2015 ha inoltre approvato *il programma di aggiornamento del Piano stesso come proposto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 710/C del 27.08.2015, così come emendato dalla 2^ Commissione consiliare nella seduta del 10 dicembre 2015:*
  - che in attesa dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, che si concluderà nei tempi 2015/2016 di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione, visti gli atti della Commissione Europea prodromici all'avvio della procedura di infrazione inerente il rispetto dell'art. 4 della Direttiva 2000/60/C, di cui al caso EU Pilot 6011/2014/ENVI, nonché le politiche sui cambiamenti climatici volti a ridurre i prelievi di acqua, ai fini del rilascio di nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico la classificazione dei corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore al "buono" rende il prelievo non compatibile con l'obbligo di non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato ai sensi dell'art. 12bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006".

RICHIAMATO l'art.3-ter del D.Lgs- 152/06 e s.m.i. *(Principio dell'azione ambientale) "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale";*

DATO ATTO che la "moratoria" su richiamata ha inteso evitare il rilascio di ulteriori concessioni di derivazione idroelettrica in corpi idrici già compromessi dal punto di vista ambientale per i quali la Direttiva 2000/60 impone l'obbligo di miglioramento/raggiungimento dell'obiettivo di qualità "buono", alla luce delle contestazioni mosse dalla Commissione Europea con il caso EU Pilot 6011/2014/ENVI;

PRESO ATTO CHE la Commissione europea, nell'ambito del caso EU PILOT 6011/14/ENVI, richiamato nella "moratoria" approvata con la Deliberazione 51\10, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare di conoscere le eventuali indicazioni contenute negli aggiornamenti dei Piani di Gestione dei distretti idrografici italiani, circa le modalità di conduzione delle istruttorie dei procedimenti autorizzativi su nuove concessioni di derivazione, in particolare per l'uso idroelettrico con riferimento alla necessità di assicurare il non deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità per essi fissati, anche in relazione agli impatti cumulativi;

VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 29/STA del 13.2.2017, di approvazione delle Linee guida per le valutazioni ambientali *ex ante* delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lett. a) dell'art. 12 bis del R.D. 1775/1933, come modificato dal Decreto Direttoriale n.293/STA del 25/5/2017;

VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n.30/STA del 13.2.2017, di approvazione delle Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000;

DATO ATTO i suddetti Decreti Direttoriali, ed in particolare il Decreto n.29/STA del 13.2.2107, sono stati emanati per dare risposta alle contestazioni mosse dalla Commissione Europea con il caso EU PILOT 6011/14/ENVI concernente le derivazioni a scopo idroelettrico sul territorio nazionale, richiamato nella "moratoria" approvata con la Deliberazione 51\10, e con il caso EU PILOT 7304/15/ENVI, avviato dalla Commissione Europea sull'attuazione della Direttiva 2000/60/CE;

EVIDENZIATO in particolare che con linee guida di cui al Decreto Direttoriale n.29/STA, "*si forniscono alle Autorità di bacino distrettuali (di seguito: Autorità distrettuali) ed alle Autorità concedenti (di seguito: Autorità) indirizzi metodologici volti a assicurare una efficace ed omogenea applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dell'art.12 bis del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al fine di garantire il soddisfacimento del principio di "non deterioramento" dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambientali per i medesimi corpi idrici, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 2000/60/CE (DQA*). "

EVIDENZIATO che il Decreto n. 29/STA prevedeva l'emanazione da parte delle Autorità di Bacino Distrettuali di Delibere delle Conferenze Istituzionali permanenti finalizzare ad "*adeguare ai criteri di cui alle Linee guida Ministeriali gli approcci metodologici da utilizzare nei territori di rispettiva competenza per l'effettuazione delle valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche assicurando la coerenza tra tali criteri e le misure assunte nell'ambito dei Piani di gestione delle acque*";

CONSIDERATO che il territorio della Regione Abruzzo, è ricompreso sia nel Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale sia dell'Appennino Meridionale, come esplicitato rispettivamente alla lett. d) e alla lett. e) dell'art. 64, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

VISTE le Direttive emanate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale, approvate con Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente della stessa Autorità n. 1 e n. 2 del 14/12/2017, per l'attuazione delle linee guida di cui ai D.D. n. 29/STA e n.30/STA del 13.02.2017, avente rispettivamente ad oggetto:

- Adozione di una "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale;

- Adozione di una "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento /raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale"

VISTE le Direttive emanate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale approvate con Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente della stessa Autorità n. 3 e n. 4 del 14/12/2017, per l'attuazione delle linee guida di cui ai D.D. n. 29/STA e n.30/STA del 13.02.2017, avente rispettivamente ad oggetto:

- Adozione di una "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale;
- Adozione di una "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati nel Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale;

PRESO ATTO che dette Deliberazioni assumono carattere di misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 65 D.Lgs 152/2006;

EVIDENZIATO che con la Direttiva Ministeriale 29/STA e con tutti gli atti attuativi richiamati si è inteso dare risposta ai quesiti sollevati dalla Comunità Europea sulla questione delle procedure di valutazione ambientale dei prelievi (caso EU PILOT 6011/14/ENVI) con l'applicazione delle metodologie indicate nella richiamando, tra l'altro, il principio per cui "*la nuova derivazione o il cumulo di derivazioni incidenti su un corpo idrico di qualità inferiore al buono anche a causa della pressione derivante dai prelievi che comportino un incremento delle pressioni ambientali sono da considerarsi tendenzialmente non compatibili*" e si è inteso di "*assicurare a livello nazionale una efficace ed omogenea applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dell'art.12 bis del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,"*

EVIDENZIATO in particolare che le suddette Deliberazioni Distrettuali n. 1 e 3 citate, concernenti i criteri di valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche, all'art. 6 stabiliscono che le stesse "*si applicano dal 1 luglio 2018 a tutte le istanze di nuova derivazione e rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento"*;

EVIDENZIATO che nel quadro aggiornato di riferimento del Piano di Tutela delle Acque, come descritto da ultimo negli elaborati approvati con la DGR 852/2019, tutte le disposizioni vigenti sul territorio regionale come definite da norme, regolamenti e piani, e le Direttive dell'Autorità Di Distretto da ultimo emanate hanno costituito, unitamente alla vigenza della "moratoria "su richiamata, strumento e garanzia per l'attuazione delle previsioni dell'Art. 12 bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006, che recita:

"Il *provvedimento di concessione è rilasciato se:*

a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;

b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico […];"

VISTO l'ultimo periodo del capoverso 5, - parte a), sez.B. - dell'allegato alla Delibera n. 3, del 14 dicembre 2017, dell'Autorità di distretto dell'Appennino Centrale, relativo alla "Metodologia per la determinazione dei valori soglia" ove si dispone che "Al fine di garantire l'omogenea applicazione delle disposizioni regionali la Regione può adottare informazioni di base ovvero soglie e condizioni operative definite per il distretto nel quale è ricompreso la quasi totalità del proprio territorio";

TENUTO CONTO che il territorio abruzzese ricade in gran parte nell'Autorità Distrettuale dell'Appennino Centrale (ABDAC) e in parte nell'area dell'Autorità Distrettuale dell'Appennino Meridionale (ABDAM), è necessario individuare gli indicatori da utilizzare per il calcolo degli indici di impatto proposti dalle due diverse Autorità, per i relativi territori di competenza;

DATO ATTO che sono sorte numerose difficoltà nell'interpretazione ed applicazione delle Direttive suddette con particolare riferimento a quella emanata dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale;

RAPPRESENTATO che l'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale ha istituito con nota n. 3108 del 5/5/2020 un tavolo tecnico tra le Regioni del Distretto finalizzato a verificare lo stato di attuazione della Direttiva emanata in attuazione del Decreto 29/STA e ad affrontare congiuntamente le difficoltà applicative/interpretative emerse definendo un percorso di aggiornamento e integrazione della suddetta Direttiva;

EVIDENZIATO che nell'ambito delle attività del suddetto tavolo l'Autorità di Distretto ha proposto come da nota n. prot. 8394 del 18.11.2020 un documento di integrazione alla Direttiva già emanata dall'Autorità che comprende la definizione di indicatori e soglie conformi e coerenti con il Decreto 29/STA;

PRESO ATTO della relazione in **Allegato 1** alla presente Deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale redatta dai Servizi competenti alla pianificazione in materia di tutela delle acque (Servizio Gestione e Qualità delle Acque) e al rilascio delle concessioni a derivare (Direttore Dipartimento DPC e Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale) avente ad oggetto "Attuazione delle Direttive emanate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale e dell'Appennino Centrale con riferimento alle Linee Guida di cui al D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 e indirizzi operativi " che descrive:

- Quadro normativo e regolamentare previgente nel territorio regionale in materia di valutazione ambientale ex ante delle derivazioni e delle metodologie di calcolo del deflusso minimo vitale:
- Verifica della disponibilità dei dati necessari ad applicare il Decreto 29/STA e le conseguenti Deliberazioni delle Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale e Meridionale e attività messe in campo per aggiornamento /integrazione e acquisizione sistematica di detti dati;
- Attuazione del Decreto 29/STA e delle conseguenti Direttive dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale e Meridionale sul territorio regionale e indirizzi operativi;

EVIDENZIATO che le attività di verifica dei dati disponibili per l'attuazione delle Deliberazioni 1 e 3 citate delle Autorità di Distretto, le attività messe in campo per garantire l' aggiornamento /integrazione e acquisizione sistematica di detti dati, descritte nel documento allegato, nonché la proposta dell'Autorità di Distretto centrale di integrazione della Direttiva già emanata con Deliberazione 3/2017 di cui alla nota 8394 del 18.11.2020 citata, hanno consentito la predisposizione, con il supporto della società Abruzzo Sviluppo incaricata dell'aggiornamento sessennale del Piano di Tutela delle Acque, del documento di indirizzo all'attuazione del Decreto 29/STA e delle conseguenti Direttive distrettuali, come da **sub Allegato A della relazione in Allegato 1;**

EVIDENZIATO che la metodologia applicativa del Decreto 29/STA si basa sulla valutazione del rischio ambientale, definito da una matrice che individua tre livelli di rischio (Basso, Medio e Alto), combinando la classificazione dello stato ambientale e la classificazione dell'intensità di impatto che una derivazione può avere sui corpi idrici interessati in termini di deterioramento dello stato di qualità; detta metodologia permette di effettuare una stima del rischio ambientale indotto sia da una singola derivazione sia dal cumulo delle derivazioni che insistono sul singolo corpo idrico ed è applicabile a tutte le derivazioni insistenti su corpi idrici superficiali e sotterranei, comprese le sorgenti e i laghi, che possono generare impatti ambientali sui corpi idrici, squilibri del bilancio idrico ed alterazioni degli habitat idraulicamente connessi ai corpi idrici;

EVIDENZIATO che i predetti indirizzi operativi:

- non sostituiscono le indicazioni operative delle Linee guida ministeriali (D.D. 29/STA) ed il riferimento ad entrambe le Direttive di cui alle Delibere 1/2017 e 3/2017 per le procedure di valutazione dell'intensità dell'impatto, è necessario poiché il ricorso all'una o all'altra metodologia dipenderà dal Distretto di riferimento in cui il bacino idrografico d'interesse ricade;
- hanno lo scopo, come richiesto dalle Direttive medesime, di definire una metodologia applicativa per la valutazione preliminare dell'impatto basata su indici che possono essere calcolati, sulla base dei dati disponibili, per tutto il territorio regionale nonché quello di consentire una rapida discriminazione tra le situazioni non problematiche e le situazioni ove possono sussistere criticità, dove risulta quindi necessario e prioritario avviare azioni di tutela e di approfondimento conoscitivo.

EVIDENZIATO pertanto che l'applicazione della metodologia di cui ai predetti indirizzi operativi, in attuazione del Decreto 29/STA e delle conseguenti Direttive distrettuali, è volta a assicurare un'efficace applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dell'art.12 bis del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al fine di garantire il soddisfacimento del principio di "non deterioramento" dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambientali per i medesimi corpi idrici, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 2000/60/CE, garantendo una ben più ampia e completa valutazione, rispetto alla "moratoria" a nuovi prelievi idroelettrici in corpi idrici con stato di qualità inferiore al "buono " con la Deliberazione Consigliare 51/10, circa la compatibilità dei prelievi con l'obbligo di non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato ai sensi dell'art. 12bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006;

RITENUTO pertanto di proporre, per tutto quanto su evidenziato, al Consiglio Regionale la modifica della su richiamata Deliberazione 51/10 del 15/12/2015 ed il superamento della disposta "moratoria" nei termini di seguito indicati:

visti gli atti della Commissione Europea prodromici all'avvio della procedura di infrazione inerente il rispetto dell'art. 4 della Direttiva 2000/60/C, di cui al caso EU Pilot 6011/2014/ENVI, nonché le politiche sui cambiamenti climatici volti a ridurre i prelievi di acqua, ai fini del rilascio di nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, la verifica ex-ante della compatibilità delle derivazioni con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 12bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006, è effettuata secondo le disposizioni del Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 29/STA del 13.2.2017, delle conseguenti Direttive emanate dalle Autorità di Distretto competenti, come da indirizzi in allegato alla presente Deliberazione."

EVIDENZIATO pertanto che il documento allegato costituisce un indirizzo per la corretta attuazione, da parte dei servizi competenti come individuati nel Decreto 3/Reg del 13.08.2007, della Direttiva 29/STA sull'intero territorio regionale, in piena coerenza con le Deliberazioni delle Conferenze Istituzionali Permanenti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e dell'Appennino Meridionale, rispettivamente n. 1 e n. 3 del 14/12/2017;

RITENUTO pertanto necessario approvare i suddetti indirizzi ai quali i Servizi competenti -come individuati nel Decreto 3/Reg del 13.08.2007- devono attenersi, per la corretta valutazione tecnico-ambientale ex ante delle derivazioni idriche, nell'ambito del procedimento di rilascio dei titoli abilitativi al prelievo di acqua come disciplinato dal suddetto Decreto 3/reg, anche avvalendosi del supporto di ARTA Abruzzo secondo le modalità operative che il Direttore del Dipartimento in cui sono incardinati i servizi procedenti concorderà con la stessa Agenzia;

EVIDENZIATO che l'allegato documento di indirizzo dovrà essere integrato o modificato, di concerto con le Autorità di Distretto competenti, anche al fine di recepire eventuali osservazioni che le Autorità stesse potranno formulare sul predetto documento di indirizzo, nonché al fine di recepire modifiche e integrazioni conseguenti ai successivi aggiornamenti delle Direttive Distrettuali;

DATO ATTO che non sono previsti costi aggiuntivi sul Bilancio regionale a seguito dell'approvazione del presente atto;

DATO ATTO che**:**

a) la proposta di deliberazione è stata sottoscritta per la regolarità del procedimento istruttorio dal funzionario responsabile competente per materia;

b) il Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell'art. 24 della L.R. 77/1999;

c) il Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC, condivisa la regolarità tecnico-amministrativa, ha espresso parere favorevole in relazione alla coerenza del presente provvedimento rispetto agli obiettivi assegnati al Dipartimento ai sensi dell'art. 23 della L.R. 77/1999;

Sentito il Presidente della Giunta Regionale;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

Per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

DELIBERA

- **di prendere atto ed approvare** il documento denominato "*Attuazione delle Direttive emanate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale e dell'Appennino Centrale con riferimento alle Linee Guida di cui al D.D. n. 29/STA e indirizzi operativi*" **(Allegato 1 comprensivo del sub Allegato A),** allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

- **di stabilire** che il documento in Allegato, costituisce un indirizzo per la corretta attuazione della Direttiva 29/STA sull'intero territorio regionale, da parte dei Servizi competenti come individuati nel Decreto 3/reg del 13.08.2007, in piena coerenza con le Deliberazioni delle Conferenze Istituzionali Permanenti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e dell'Appennino Meridionale, rispettivamente n. 1 e n. 3 del 14/12/2017;

- di **proporre** al Consiglio regionale, alla luce dei contenuti della presente Deliberazione e delle valutazioni di cui all'Allegato 1 alla stessa a costituirne parte integrante e sostanziale, la modifica della previsione introdotta nella Deliberazione 51/10 del 15/12/2015 quale emendamento ***della 2^ Commissione consiliare nella seduta del 10 dicembre 2015*****,** ed il superamento della disposta "moratoria" nei termini di seguito indicati:

  - *" visti gli atti della Commissione Europea prodromici all'avvio della procedura di infrazione inerente il rispetto dell'art. 4 della Direttiva 2000/60/C, di cui al caso EU Pilot 6011/2014/ENVI, nonché le politiche sui cambiamenti climatici volti a ridurre i prelievi di acqua, ai fini del rilascio di nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico la verifica ex-ante della compatibilità delle derivazioni con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 12bis del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 così sostituito dall'art. 96, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 2006, è effettuata secondo le disposizioni del Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 29/STA del 13.2.2017 e delle conseguenti Direttive emanate dalle Autorità di Distretto competenti, come da indirizzi in allegato alla presente Deliberazione.".*

- di **dare mandato** all'Autorità Concedente, per il tramite del Servizio di supporto all'Autorità stessa ai sensi del Decreto n.3/Reg del 13/08/2007, di:
  - Assicurare ai Servizi procedenti di cui al Decreto Reg./3 del 13.08.2007 ogni ulteriore indicazione per l'attuazione delle suddette Direttive, anche al fine di gestire la fase transitoria della loro attuazione e di definire con ogni possibile sollecitudine i procedimenti relativi a domande di concessione per le quali non si è ancora conclusa la relativa istruttoria, ovvero non è intervenuto il provvedimento finale anche consentendo alle ditte di integrare o modificare l'istanza secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Regionale;
  - Predisporre, con le modalità di cui all'art.76, co.1 del Decreto n. 3/Reg/2007, l'aggiornamento dell'Allegato B del Decreto n.3/Reg/2007, relativamente alla documentazione da allegare alle domande di concessione, in conformità alle previsioni della Direttiva.

- di **dare mandato** ai Servizi Procedenti di al Decreto n.3/Reg del 13/08/2007 di predisporre un preciso cronoprogramma per la definizione dei suddetti procedimenti;
- di **dare mandato** all'Autorità Concedente ai sensi del Decreto n.3/Reg del 13/08/2007 di:
    - Inviare il presente provvedimento alle competenti Autorità di Distretto, per quanto di competenza;
    - Integrare o modificare il documento di indirizzo all'attuazione del Decreto 29/STA in allegato, di concerto con le Autorità di Distretto competenti, anche al fine di recepire eventuali osservazioni che le Autorità stesse potranno formulare sul predetto documento di indirizzo, nonché al fine di recepire modifiche e integrazioni conseguenti successivi aggiornamenti delle Direttive Distrettuali;

- **dare atto** che non sono previsti costi aggiuntivi sul Bilancio regionale a seguito dell'approvazione del presente atto;

-di **pubblicare** la presente deliberazione sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo Settore Acque.

DIPARTIMENTO: TERRITORIO – AMBIENTE - DPC

SERVIZIO: Servizio Gestione e Qualità delle Acque – DPC024

UFFICIO: QUALITA' DELLE ACQUE INTERNE

L'Estensore	Il Responsabile dell'Ufficio	Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Sandrina Masciola	Dott.ssa Sandrina Masciola	Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe
Firmato elettronicamente	*Firmato elettronicamente*	dott.ssa Sabrina Di Giuseppe 2020.11.27 20:15:06 Regione Abruzzo Certificatore ARUBA spa Firma Digitale n. 6130940002044003 Validità 02/05/2021 Firmato Digitalmente
(firma)	(firma)	

Il Direttore Regionale	Il Componente la Giunta
Arch. Pierpaolo PESCARA	Emanuele IMPRUDENTE
PESCARA PIERPAOLO REGIONE ABRUZZO DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO 27.11.2020 20:04:14 UTC	IMPRUDENTE E 2020.11.30 12:16:55 CN=IMPRUDENTE EMANU C=IT 2.5.4.5=TINIT-MPRMNL74 2.5.4.42=EMANUELE RSA/2048 bits
(firma)	(firma)

==========

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:02/12/2020 18:20:56

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

==========